



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA SEZIONE CIVILE,
l'avv. Renato Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

SENT. 1/08/07

RG.2828/2007

REP. 10/09/07

CRON. 601/07

oggetto: R.S., conclusioni 13.02.08 più gg.60 note, con successiva stesura di: "motiva".

T R A: 1) SUPERMERCATO [REDACTED] s.a.s, in p.d.l.r.p.t. C.F. P. I.V.A. [REDACTED] rappr.to e difeso dall'avv. Andrea GAUDINO, mandato a margine della citazione, elett.te dom.to c/o il suo studio in p.zza Bovio, 14 Napoli. NA

ATTORE

CONTRO: 2) TELECOM ITALIA s.p.a. in p.d.l.r.p.t., rappr.to e difeso dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED], mandato in calce alla copia dell'atto di citazione notificato, elett.te dom.ti c/o lo studio dell'avv. [REDACTED] via [REDACTED] in [REDACTED] - NA.

CONVENUTO-CONTUMACE.

FATTO E DIRITTO.

Preliminarmente, dichiara la contumacia di:

2) TELECOM ITALIA s.p.a. in p.d.l.r.p.t., rappr.to e difeso dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED], mandato in calce alla copia dell'atto di citazione notificato, elett.te dom.ti c/o lo studio dell'avv. [REDACTED] via [REDACTED] in [REDACTED] - NA, per inesistenza agli atti di procura speciale, rilasciata da notaio, non risulta depositata alcuna procura speciale, se non una cartula: illeggibile, indecifrabile e incomprensibile, v.fl.3) fasc.lo parte convenuta.

Il S.U, con orientamento giurisprudenziale univoco e continuo, si veda, fra le ultime, Cass. civ. lav. 07.04.2003, n°.5425: FF.SS. s.p.a. c. Pastorelli Vito; conf. Cass.17.03.01, n°.3867; conf. Cass.13.11.00, n°.14663, statuiscano che "il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il legale rappresentante di una s.p.a., pur in presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al conferimento procura di carattere esclusivamente formale, non conferisce validamente ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, ove tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale> di tutto ciò, rappresentanza sostanziale, agli atti non vi è prova alcuna. Tra i poteri-doveri del giudice è quello di verificare la regolare costituzione delle parti. A tal fine, per il convenuto, manca qualsiasi prova documentale sul punto.

Il convenuto, in comparsa di costituzione e risposta, alla pag.1), rigo 9°ss., si legge, in corsivo: "Mandato in calce all'atto di citazione notificato", null'altro. Non si rinviene, alcuna procura speciale alle liti rilasciata da notaio, in originale, neppure in copia autentica, ovvero, in copia autenticata ai sensi e per gli effetti ex Legge. c.d. Bassanini bis.



In merito al conferimento di procura speciale. Nulla conferisce di rappresentare la società in un giudizio passivo, nonché: conferire procura speciale alle liti. Nulla si rinviene, nel fascicolo di parte convenuta. Ovvero, anche in quel d'ufficio, nulla si rinviene. Il convenuto non si è attivato in alcun modo a produrre ad integrare l'inesistente procura speciale. Ovvero, con ev. conferimento di procura speciale, nulla ha integrato, provato e/o chiesto di provare sull'ev. esistenza di procura speciale alle liti, nulla si legge su: procura speciale.

La posizione del convenuto è priva dello: "ius postulandi" e della: "legitimatio ad causam", né appare sufficiente quanto indicato in comparsa di costituzione e risposta, a pag.1), rigo 9°. Giamaì, un mandato alle liti può sostituire una procura speciale inesistente. Si rileva che parte convenuta: 2) TELECOM ITALIA s.p.a. in p.d.l.r.p.t., non ha ottemperato all'onere su la stessa gravante, nulla si rinviene della documentazione necessaria ai fini della sua costituzione, in quanto parte convenuta non ha offerto alcuna prova circa la sua legittimazione passiva, nulla si rinviene. Nell'indice, capo 3) ATTO CONFERIMENTO POTERI AVV [redacted], spillato in calce al fascicolo. Una fotocopia [lavorata male, sciatta, anche con strumenti ottici d'ingrandimento risulta impenetrabile]. Trattasi di una cartula: illeggibile, indecifrabile e incomprensibile. Alcuni atti sono stati siglati da questo giudice. L'inesistenza dei presupposti di cui: all'art.318 co.1° c.p.c. ed art.li ivi richiamati:163 co.3° n.ri 4 e 5, c.p.c., Cass. civ. sez. II, del 17.02.82, n.ro 1008, Saturno c. Volpe, nonché, all'art.164, co.4°, c.p.c., inducono a confermare quanto innanzi. Anche, nel corso dell'istruttoria, non solo nel limite temporale ex art.320 c.p.c., le suddette prove non sono state raggiunte. Non sono da ritenere superate le carenze di cui sopra. Non avendo parte convenuta prodotto documentazione idonea. Trattasi di fotocopie di facciate informi, non atto originale, non copie autentiche e/o autenticate e nemmeno copie di atti con un visto per autentica ai sensi e per gli effetti di cui alla L.15.05.97 n.127 c.d. Bassanini bis, art.3, co.2°, già conv. art. 3, co. 1° L.04.01.68, n.15, ev. provenienti dalla stessa parte convenuta: 2) TELECOM ITALIA s.p.a. in p.d.l.r.p.t., ovvero, diversamente, con un ev. visto per autentica proveniente dalla costituita difesa da avv.ti [redacted] a tal fine, tutti sono anche abilitati, di tutto ciò nulla è accaduto;

- a) l'istante è titolare dell'utenza telefonica n.ro principale 081 [redacted] e n.ro secondario 081 [redacted] Categoria "A" con TELECOM ITALIA s.p.a.;
 - b) il 02.03.07 dalle utenze telefoniche in questione, non era possibile effettuare e ricevere telefonate;
 - c) già nel precedente novembre, dal n.ro 081 [redacted] l'istante non riusciva a collegarsi ad internet velocità di 4 "mega" come da contratto "ALICE FLAT 4 MEGA";
 - d-) e-) f-) nonostante i reclami, solo il 10.03.07 venivano ripristinate le suddette linee telefoniche, subendo danni, in particolare modo, al maggior danno provocato, dalla assenza di linea ai terminali "POS" diffusamente utilizzati per la vendita diretta al banco, per il pagamento con carte di credito e bancomat;
 - g) il 23.03.07, l'istante ha presentato domanda conciliativa c/o la C.C.I.A.A. di Napoli n. 0 [redacted] e TELECOM ITALIA s.p.a., non ha dato alcun riscontro, v.fl.2) e 3);
- La 2) TELECOM ITALIA s.p.a., in comp.sa di cost.ne e risposta v. pag.3), rigo 23°ss. si legge: "...pur chiedendo, sin da ora, comunque, prova contraria a quella di controparte, ancorché ammissibile, con termine per indicare i testi in cancelleria. Nulla ha effettuato. L'ufficio, con provvedimento del 21.11.07, su richiesta delle parti, disponeva in conformità, con rinvio all'udienza del 18.12.07 e concedendo termine per il deposito della lista testi con termine fino a sette giorni prima al quale 2) TELECOM ITALIA s.p.a., si sottraeva e solo con testi attori, la prova



contraria. Altresì, senza giustificato motivo, si sottraeva, alla comparizione per il tentativo di conciliazione c/o il CO.RE.COM. Campania c/o la C.C.I.A.A. di Napoli n.00 [redacted] al quale la TELECOM ITALIA s.p.a. non ha dato alcun riscontro, v.fl.2) e 3).

In merito all'effettiva inesistenza dello: "jus postulandi" e della: "legitimatio ad causam", della TELECOM ITALIA s.p.a., si conferma quanto innanzi. Si rinviene solo di un semplice mandato alle liti.

Va, infine, rilevato che l'illecito comportamento di: 2) TELECOM ITALIA s.p.a. in p.d.l.r.p.t., reiterato nel tempo, ha concretizzato un abuso di posizione dominante ed ha violato il principio di buona fede che sottintende ogni rapporto contrattuale, integrando così la violazione ex art.1175 c.c., nonché, della L.281/98 posta a tutela del consumatore, ciò quindi, comporta il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno che può essere equamente quantificato, ai sensi dell'art.1226 c.c. in €.1.800,00. Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate in dispositivo. Null'altro da esaminare.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nola, definitivamente pronunciando, reietta ogni eccezione, su domanda di: 1)

[redacted] s.a.s, c/ 2) TELECOM ITALIA s.p.a., in p.d.l.r.p.t., così decide:

- 1) dichiara la contumacia di: 2) TELECOM ITALIA s.p.a. in p.d.l.r.p.t.,
- 2) accoglie la domanda di: 1) [redacted] s.a.s, contro: 2) TELECOM ITALIA s.p.a., in p.d.l.r.p.t
- 3) le eccezioni di: 2) TELECOM ITALIA s.p.a., sono inammissibili e infondate, per l'effetto sono rigettate;
- 4) condanna la: 2) TELECOM ITALIA s.p.a., al pagamento, in favore di: 1) [redacted] s.a.s, a titolo di R.S., la somma complessiva di €1.800,00, così equamente quantificata oltre interessi legali dalla data di notifica del dispositivo di sentenza e/o della sentenza al soddisfo;
- 5) condanna la 2) TELECOM ITALIA s.p.a., al pagamento delle spese di giudizio, in favore di: [redacted] liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, nella complessiva somma di €1.800,00, di cui €400,00, per spese, v.fl.1) a 10), ruolo e cit.ne testi, CO.RE.COM. Campania c/o la C.C.I.A.A. di Napoli; €800,00, per diritti, ed €600,00, per onorario, oltre: I.V.A. C.P.A. se dovute e versate, nonché, rimborso spese generali, con attribuzione all' avv. Andrea GAUDINO, dichiaratosi anticipatario.

6) questo giudice ha siglato alcuni atti;

7) l'esecutività per legge.

Così deciso, il Giudice di Pace.

Nola, avv. Renato Lombardo.

Resa pubblica mediante deposito effettuato

In questa Cancelleria

Addi, - 5 OTT 2009

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1
Dott. Salvatore Teropalumbo

*Piazza V. Scam
07/10/09 Andrea Gaudino*